

NUMERO ISTRUTTORIE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE NEL LAZIO

Inquadramento del tema

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e, quindi, che rispetti la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, salvaguardi la biodiversità e consenta un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La VIA è nata negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act (NEPA) ed è stata introdotta in Europa dalla direttiva Comunitaria 85/337/CEE modificata successivamente dalle direttive 96/61/CE e dalla direttiva 97/11/CE. L'Unione Europea, nell'ambito del processo di semplificazione della legislazione, ha raggruppato la direttiva iniziale e le sue tre successive nella direttiva 2011/92/UE, senza apportare alcun cambiamento alle disposizioni originali.

Successivamente la direttiva 2011/92/UE è stata modificata dalla direttiva 2014/52/UE.


La VIA è stata recepita in Italia con la Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e s.m.i., legge che istituiva il Ministero dell'ambiente e le norme in materia di danno ambientale; oggi, a seguito di un accidentato percorso normativo, è regolata dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

La VIA ha anticipato di alcuni anni il passaggio del quadro normativo di protezione ambientale e l'efficienza del sistema dei controlli, dall'approccio di "comando e controllo" a quello "integrato".

La procedura di VIA è strutturata sul principio di agire preventivamente al fine di proteggere la salute umana, contribuendo con un migliore ambiente, alla qualità della vita, nonché provvedere al mantenimento delle specie e a conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, prevedendo di effettuare, per i progetti definiti in specifici allegati, ad una valutazione ambientale degli impatti diretti e indiretti che essi hanno sui seguenti elementi: l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il clima; i beni materiali ed il patrimonio culturale, nonché sull'interazione tra tali elementi.

L'Autorità competente all'effettuazione della VIA a livello nazionale è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA.


Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.



Fonte: sito web Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (dati aggiornati al 21/02/2023)

In ambito regionale l'Autorità competente è invece la Pubblica amministrazione cui sono affidati compiti di tutela, protezione, e valorizzazione ambientale; individuata secondo le disposizioni delle Leggi regionali o delle Province autonome. Le Regioni e le Province autonome disciplinano con apposite leggi le competenze proprie e quelle degli altri enti locali.

Nel Lazio l'Autorità competente per la VIA è la Regione.



Fonte: Regione Lazio (dati aggiornati al 21/02/2023)

Per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio successive al rilascio del provvedimento, l'autorità competente si può avvalere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA/APPA).

Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale i progetti elencati negli allegati II (competenza dello Stato) e III (competenza delle Regioni) del D.Lgs. n. 152/2006 e i progetti riportati nell'allegato IV (competenza delle Regioni) relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità i progetti elencati nell'allegato II (competenza dello Stato) che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e i progetti elencati nell'allegato IV (competenza delle Regioni).

Per questi ultimi progetti, l'art. 15, c. 1, lett. c) del D.L. n. 91/2014 stabiliva che, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale venivano definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento alla procedura di screening dei progetti di cui all'allegato IV (competenza delle Regioni), la procedura di assoggettabilità a VIA fosse effettuata a seguito di un esame "caso per caso" condotto su ciascun progetto ricadente nelle categorie elencate nell'Allegato IV sulla base dei criteri individuati nell'allegato V.

Questo regime transitorio è durato dal 25 giugno 2014 fino all'11 aprile 2015, data di entrata in vigore del D.M. 30 marzo 2015, n. 52 recante le *"Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome"*.

Il 21 luglio 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114"*.

Il legislatore con questo intervento ha inteso rendere più veloce l'iter valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni. Il Decreto introduce pertanto due importanti novità:

- un procedimento unico nazionale attivabile facoltativamente dal proponente
- un procedimento unico regionale obbligatorio in tutti i casi di VIA locale

Infine, con il D.L. n. 77/2021 (D.L. semplificazioni), convertito con Legge n. 108/2021, il legislatore ha impartito una ulteriore accelerazione al procedimento ambientale e paesaggistico, introducendo altresì una nuova disciplina per la VIA e disposizioni speciali per gli interventi del PNRR - PNIEC (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima).

Arpa Lazio, a partire dal 2016, ha fornito un supporto tecnico alla Regione per le istruttorie di VIA

Tale supporto si è concretizzato nel fornire alla Regione una relazione tecnica che restituisse il quadro conoscitivo sulle caratteristiche di qualità delle matrici suolo, acqua e aria nelle aree interessate dall'intervento a partire dai dati acquisiti nell'ambito delle ordinarie attività di monitoraggio ambientale e di controllo degli impianti industriali effettuate dall'Agenzia. Nei casi in cui il progetto avesse riguardato un impianto sottoposto anche all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) l'Agenzia avrebbe rilasciato il proprio parere tecnico così come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006.

Tale modalità di supporto si è conclusa nel 2021 a seguito dell'approvazione della Legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 e del successivo Regolamento regionale 25 novembre 2021, n. 21 che hanno esteso le competenze ambientali in capo

ad ARPA Lazio in materia di VIA rispetto a quelle già previste fin dalla sua legge istitutiva (Legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45).

Allo stato attuale le competenze di ARPA Lazio all'interno di un procedimento di VIA prevedono:

- la partecipazione dell'Agenzia sin dall'avvio di un procedimento, con la predisposizione di specifiche note tecniche nelle fasi iniziali del medesimo che precedono la convocazione della Conferenza di servizi;
- la predisposizione di una relazione finale prima della chiusura dei lavori della Conferenza di servizi, utile all'Autorità competente per l'adozione del provvedimento di VIA

Definizione indicatore

L'indicatore misura il numero di istruttorie di valutazione ambientale (VIA e verifica di assoggettabilità a VIA) di competenza regionale avviate nel Lazio.

Analisi

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
VIA	40	31	38	44	65	83	75	40	416
Verifica di assoggettabilità a VIA	28	37	40	34	46	52	60	54	351
Totale	68	68	78	78	111	135	135	94	

Fonte: Regione Lazio (dati aggiornati al 21/02/2023)

L'andamento dell'indicatore mostra, a partire dai dati del 2015:

- un aumento progressivo delle verifiche di assoggettabilità a VIA tra il 2015 e il 2016 (+9) e tra il 2016 e il 2017 (+3); seguito da un decremento nel 2018 (-6) e da un successivo e progressivo aumento delle verifiche di assoggettabilità nel triennio 2019 - 2021, con un massimo di procedimenti di verifica avviati nel 2021. Nel 2022 si registra invece un decremento dei procedimenti avviati rispetto all'anno precedente (-6)
- una diminuzione delle VIA tra 2015 e il 2016 (-9), seguita da un progressivo aumento dei procedimenti avviati nel quadriennio 2017 – 2020, e da un'inversione di tendenza con un decremento dei procedimenti avviati nel 2021 rispetto al 2020 (-8). Nel 2022 si registra invece un calo marcato dei procedimenti avviati rispetto all'anno precedente (-35)

Come accennato in precedenza nel 2016 ha preso il VIA la collaborazione tra Arpa e l'Amministrazione regionale per quanto riguarda il supporto tecnico sulle pratiche di VIA. L'Agenzia ha prestato il proprio supporto tecnico fornendo informazioni circa le criticità ambientali eventualmente rilevate nelle aree interessate dall'intervento sottoposto ad istruttoria di VIA. Rispetto alle richieste procedibili pervenute all'Agenzia, secondo gli accordi tra Regione e Arpa Lazio, sono stati forniti i seguenti supporti.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE
Supporti forniti	30	10	28	50	58	102	8	278

Fonte: Arpa Lazio

Tale modalità di supporto si è conclusa nel 2021, con le ultime relazioni trasmesse entro aprile 2022.

A partire dall'entrata in vigore della Legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 e del Regolamento regionale n. 21 del 25/11/2022, rispetto alle richieste procedibili pervenute all'Agenzia, i supporti tecnici forniti sono stati i seguenti.

	2022	TOTALE
Osservazioni nella fase di Consultazione del PAUR	57	57
Relazione tecnica ai sensi dell'art. 4, c1, lettera a) del Regolamento regionale n. 21 del 25/11/2021	4	4

Fonte: Arpa Lazio

Base Statistica

I dati a disposizione per questo indicatore sono il numero di istruttorie VIA a livello regionale a cui sono state sottoposte le diverse tipologie di opere in funzione degli adempimenti stabiliti dalla normativa. Si tratta di informazioni acquisite dalla Regione Lazio (Autorità competente).

La diffusione delle informazioni inerenti le istruttorie VIA attraverso il sito web dell'Autorità competente è un obbligo previsto dalla normativa, tuttavia, in seguito all'attacco informatico subito dal sito istituzionale della Regione Lazio in data 30/07/2021, le informazioni circa il numero di istruttorie VIA regionali risalenti al periodo antecedente al 2017, allo stato attuale, non sono ancora state ripristinate per la consultazione al pubblico.